

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FRASCA - Rel. Consigliere -
Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

Art. 82 R.D. N.37 del
1934 e Giudice di Pace
- Art. 151 Disp. Att.
C.P.C. - Violazione -
Effetti

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9672-2012 proposto da:

B.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia esecuta

dal Sig. De Foles

per diritti € 12.117

- ricorrente -

il 12.09.13

IL CANCELLI

contro

SOCIETA' alfa SPA



avverso la sentenza n. 1222/2011 del TRIBUNALE di POTENZA,
depositata il 28/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per il ricorrente l'Avvocato TIZIO, che ha chiesto la
riunione con i ricorsi n.ri 9669/2012 e 9670/2012.
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELC
SGROI che si riporta alla relazione scritta.

R.g.r

Ritenuto quanto segue:

§1. B. _____ ha proposto ricorso per cassazione contro la ALFA SPA avverso la sentenza n. 1222 del 28 ottobre 2011, con la quale il Tribunale di Potenza, in accoglimento dell'appello dell'intimata ed in riforma della sentenza pronunciata in primo grado *inter partes* dal Giudice di Pace di Bella, ha dichiarato improponibile la domanda che esso ricorrente aveva proposto per ottenere la restituzione di somme corrisposte in relazione alle spese di spedizione delle fatture dell'utenza in corso con la stessa Telecom.

§2. Al ricorso, che propone due motivi, ha resistito con controricorso l'intimata.

§3. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta comunicazione al Pubblico Ministero presso la Corte notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato quanto segue:

§1. Nella relazione ai sensi dell'art. 380-bis sono state svolte le seguenti considerazioni:

<<[...] §3.1. Il primo motivo, che deduce "nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 360 co 1 n. 4 e 5 in relazione agli artt. 274 c.p.c. e 151 d. att. [c.p.c.]", lamentando che, nonostante la richiesta di riunione dell'appello, formulata fin dalla comparsa di costituzione nel relativo giudizio, ad altri concernenti questioni identiche relative a controversie della stessa natura di altri utenti contro la ALFA SPA il Tribunale non vi avesse provveduto.

§3.1.1. Il motivo è privo di fondamento.

La violazione da parte del giudice di merito, in ipotesi di appello, della norma dell'art. 151 disp. att. c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 40 del 2006 e che è applicabile alla controversia, introdotta successivamente all'entrata in vigore del d.lgs) non determina alcun vizio della sentenza, per un verso perché non è sanzionata con la comminatoria di nullità e per altro verso perché non si può reputare che, pur in mancanza di previsione espressa della nullità, quest'ultima possa sostenersi sulla base del principio per cui, al di là della previsione di legge, un atto processuale è nullo, se non presenta i requisiti formali che ne consentano il raggiungimento dello scopo (secondo comma dell'art. 156 c.p.c.).

Infatti, la pronuncia della sentenza senza la riunione agli altri procedimenti caratterizzati da identità delle questioni non determina come conseguenza che la sentenza

stessa, quale atto finale del giudizio, sia inidonea al raggiungimento dello scopo di decidere la causa, ma provoca soltanto il rischio che la decisione possa non essere coincidente nella soluzione con quella degli altri procedimenti, così determinando su questioni identiche decisioni contrastanti o dissimili. Questa conseguenza, essendo però estranea al singolo processo e derivando solo dal confronto fra le distinte decisioni e non escludendo affatto che ognuna possa estrinsecare i suoi effetti, non può essere considerata come fattispecie di mancato raggiungimento dello scopo sanzionabile con la nullità.

Né a diversa conclusione si può pervenire se si ipotizza che ulteriore valore che individua lo scopo della norma dell'art. 151 è quello assicurare che gli onorari di avvocato siano liquidati in misura ridotta, tenuto conto che le questioni sono identiche. Non solo questo suppone che il difensore sia il medesimo, ma implicherebbe che il mancato raggiungimento dello scopo sia riferibile solo alla parte della sentenza che liquida gli onorari e, dunque, una impugnazione al riguardo non potrebbe essere svolta sostenendosi, come è accaduto la nullità della sentenza bensì solo che le spese liquidate sono eccessive. Cosa che il motivo in esame non ha fatto.

§4. Con il secondo motivo si deduce "violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 co 1 n. 3 in relazione agli artt. 327 c.p.c. e 82 r.d. n. 37/1934".

Vi si lamenta che, nonostante l'eccezione formulata nella comparsa di costituzione in appello, il Tribunale abbia considerato l'appello espressamente proposto tempestivamente, nella supposizione dell'osservanza del termine c.d. lungo, quando, invece, era stata postulata la tardività a motivo che, avendo la ALFA SPA in primo grado agito con un difensore non iscritto nell'albo del circondario del Tribunale di Potenza, in cui è compreso il Giudice di Pace di Bella, ed essendosi detto difensore domiciliato presso difensore iscritto in quell'albo, ma non in Bella, bensì in Potenza, la sentenza di primo grado era stata notificata presso la cancelleria, considerando domiciliata ivi la ALFA SPA ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934.

§4.1. Il motivo è fondato, perché, quando un difensore agisce davanti ad un ufficio del giudice di pace che non è compreso nel circondario del tribunale al cui albo professionale è iscritto e si vale di un difensore soltanto domiciliatario iscritto in quell'albo non gli è consentito di eleggere domicilio presso di lui, se quest'ultimo non si trova nel luogo sede del giudice di pace adito, in quanto l'art. 82 citato esige che la domiciliazione sia fatta nel comune dove ha sede l'ufficio adito.

R.g.n. 90/2-12 (C.C. 4./2015)

Nella specie la stessa ALFA asserisce di essersi domiciliata con il suo difensore agente al di fuori del circondario non già a Bella bensì a Potenza, sia pure presso difensore domiciliatario iscritto nel relativo albo potentino.

E tanto risulta, fra l'altro, dalle produzioni in atti.

Viene in rilievo, al riguardo, il seguente principio di diritto, ancorché affermato con riferimento a giudizio introdotto davanti al pretore, ma che si presta a regolare anche l'ipotesi di introduzione del giudizio dianzi al giudice di pace: <<Nel procedimento dinanzi al giudice monocratico, l'art. 58 disp. att. cod. proc. civ., ove prevede la notificazione degli atti presso la cancelleria, nei confronti della parte che non abbia fatto dichiarazione di residenza od elezione di domicilio a norma dell'art. 314 cod. proc. civ., riguarda il solo caso in cui la parte stia in giudizio personalmente, mentre, nel caso di costituzione a mezzo di procuratore, la notificazione medesima, a norma dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, va effettuata, se il procuratore operi nell'ambito della propria circoscrizione, nel domicilio da esso indicato o risultante dall'albo professionale (ancorché si trovi in un comune diverso da quello della sede dell'ufficio giudiziario), ovvero, quando eserciti fuori di detta circoscrizione, nel domicilio eletto nel luogo della sede dell'ufficio giudiziario, considerandosi, in difetto, elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quell'ufficio. (Nella specie il procuratore della parte, nel costituirsi davanti a un pretore il cui mandamento era ricompreso in un circondario di tribunale - quello di Frosinone - diverso, pur nell'ambito dello stesso distretto di Corte d'Appello - quello di Roma -, aveva eletto domicilio non già nel comune sede della pretura - Ceccano -, ma nel comune capoluogo del relativo circondario. Conseguentemente la Suprema Corte, sulla base del suindicato principio, ha ritenuta idonea, al fine del decorso nel termine breve di impugnazione, la notificazione della sentenza a detto procuratore eseguita presso la cancelleria della pretura).>>.

Il secondo motivo sembra, pertanto, doversi accogliere perché manifestamente fondato.

La sentenza dovrebbe essere cassata senza rinvio con dichiarazione che l'appello non poteva essere proposto perché tardivo.>>.

§2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione e alle quali si ritiene opportuno aggiungere a conferma le seguenti considerazioni.

Di recente Cass. n. 7658 del 2013 ha ribadito, agli effetti dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il principio di diritto secondo cui <<L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della

N. g. n. 2012 - 11

circostrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - non è stato tacitamente abrogato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 170 cod. proc. civ., né delle norme che disciplinavano l'iscrizione nell'albo dei procuratori, né dagli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 che, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali ed avvocati, non ha eliminato l'attività procuratoria. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360, n. 1, cod. proc. civ.)>>.

Cass. sez. un. n. n. 10143 del 2012, nell'affermare il principio di diritto secondo cui <<L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima.>>, in motivazione ha argomentato e ribadito che <<l'art. 82 contiene quindi un duplice riferimento topografico: alla circoscrizione del tribunale ed alla sede dell'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso>> ed ha, di seguito ribadito che <<il secondo riferimento topografico coincide con la sede - e quindi con il comune dove è ubicata la sede - dell'autorità presso la quale il giudizio è in corso>>, soggiungendo che <<quindi l'avvocato che è assegnato ad una determinata circoscrizione del tribunale può esercitare innanzi a qualsiasi autorità che ha sede in quella circoscrizione senza necessità di elezione di domicilio altrove. Ma se quest'ultima ha sede in una diversa circoscrizione, l'avvocato è onerato dell'elezione di domicilio nel luogo sede dell'autorità giudiziaria adita; altrimenti opera *ex lege* l'elezione di domicilio presso la cancelleria di quella autorità giudiziaria>>.

Le affermazioni delle Sezioni Unite non potrebbero essere più chiare nell'evidenziare come l'art. 82 imponga la domiciliazione presso l'autorità giudiziaria adita e non presso la sede del tribunale diverso da quello di iscrizione, nell'ambito del

R.g.n. 9672-12 (c.c. 4.1.2015)

quale l'avvocato agisce.

E ciò, stante la *ratio* della norma, deve ritenersi anche per il caso in cui la domiciliazione sia fatta presso un collega iscritto nell'albo della circoscrizione del tribunale di appartenenza dell'autorità adita.

§3. Il primo motivo di ricorso è rigettato sulla base del seguente principio di diritto: <<La violazione da parte del giudice di merito, in ipotesi di appello, della norma dell'art. 151 disp. att. c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 40 del 2006 e che è applicabile alla controversia, introdotta successivamente all'entrata in vigore del d.lgs) non determina alcun vizio della sentenza, per un verso perché non è sanzionata con la comminatoria di nullità e per altro verso perché non si può reputare che, pur in mancanza di previsione espressa della nullità, quest'ultima possa sostenersi sulla base del principio per cui, al di là della previsione di legge, un atto processuale è nullo, se non presenta i requisiti formali che ne consentano il raggiungimento dello scopo (secondo comma dell'art. 156 c.p.c.). Per altro verso ancora, l'incidenza della mancata riunione sulle spese giudiziali può essere fatta valere solo come motivo di censura rispetto alla parte della sentenza impugnata concernente la liquidazione delle spese.>> .

Il secondo motivo è accolto e la sentenza è cassata senza rinvio perché l'appello non poteva essere proposto in quanto tardivo sulla base del seguente principio di diritto: <<L'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, là dove impone all'avvocato iscritto nella circoscrizione di un determinato tribunale di domiciliarsi, allorquando agisce al di fuori della sua circoscrizione di iscrizione, presso l'autorità giudiziaria adita, prevede questo obbligo anche qualora detta autorità sia rappresentata da un giudice di pace, dovendo, dunque, escludersi che egli si possa domiciliare presso il comune sede del tribunale nella cui circoscrizione agisce (o presso un diverso comune in essa compresa) ed essendo necessaria la domiciliazione nel comune sede del giudice di pace adito, senza che in contrario possa rilevare che la domiciliazione sia stata fatta comunque presso un avvocato iscritto nella circoscrizione in cui è compreso quel giudice. Ne segue che, ove il detto avvocato, come nella specie, si sia domiciliato in primo grado presso un comune diverso da quello del giudice di pace adito, la sentenza gli viene notificata correttamente agli effetti dell'art. 325 c.p.c. presso la cancelleria di quel giudice.>> .

Le statuizioni della sentenza di primo grado restano ferme.

Deve provvedersi alla liquidazione delle spese del giudizio di appello, oltre che di



R.g.n. 9672-12 (c.c. 4.7.2013)

quelle del giudizio di cassazione.

Le spese del giudizio di appello si possono compensare, atteso che il presente ricorso viene accolto quanto ad un motivo e rigettato quanto all'altro, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate alla stregua del d.m. n. 140 del 2012, possono porsi a carico della Telecom nella loro interezza.

P. Q. M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo e cassa la sentenza impugnata senza rinvio perché l'appello non poteva essere proposto. Compensa le spese del giudizio di appello. Condanna la resistente alla rifusione a ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemilacento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 4 luglio 2013.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23 LUG. 2013



Il Funzionario Giudiziario